

GEN. N. \_\_\_\_\_



**CITTA' DI MOLFETTA  
PROVINCIA DI BARI**

**UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
(C O P I A)**

**ISCRITTA AL N. 161 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI – ASSUNTA IN  
DATA 29 NOVEMBRE 2005.**

**OGGETTO: TAR PUGLIA – BARI – MOTIVI AGGIUNTI CON ISTANZA DI  
SOSPENSIVA NEL GIUDIZIO 1360/03 PROPOSTO DELLA COOP. SANTA  
ISABELLA A R.L. / COMUNE DI MOLFETTA + 2 ( P.U.E. DEI COMPARTI  
10, 11, 12 E 13 - ASSEGNAZIONE LOTTI EDIFICABILI NEL P.D.Z).**

Ex D.L.vo 18.08.2000, n.267

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal **01 dicembre 2005** al **16 dicembre 2005**.

## **IL RESPONSABILE**

### PREMESSA NORMATIVA

- a)- con sentenza n. 155 del 25.01.2005, la V Sezione del Consiglio di Stato ha statuito due principi di importanza fondamentale in materia processuale degli Enti Locali, disponendo che:
- la rappresentanza del Comune in giudizio compete al Sindaco;
  - la legittimazione processuale del Comune appartiene esclusivamente ai Dirigenti;
- b)- con atto di indirizzo del Sindaco prot. n. 10956 del 08.03.2005 è stato recepito tale nuovo indirizzo giurisprudenziale e determinato l'iter da porre in essere per promuovere una lite o resistere in giudizio;
- c)- ai sensi del succitato atto di indirizzo il provvedimento di costituzione o meno in giudizio compete al Dirigente del Settore AA.GG. con delega di funzioni al Responsabile dell'U.A. Affari Legali;
- d)- con provvedimento n.11747 dell'11.03.2005 il Vice Segretario ha delegato al Responsabile dell'U.A. Affari Legali le funzioni di legittimazione processuale dell'Ente mediante determinazioni dirigenziali;
- c)- in ossequio al succitato atto di indirizzo, per promuovere o resistere ad una lite è necessaria la "proposta" del Dirigente competente, formalizzata con determinazione dirigenziale e sottoscritta dal Sindaco pro-tempore in segno di accoglimento e nulla osta autorizzativo.

### PREMESSA NARRATIVA

Con delibera n. 376 del 29.09.2003 la G.C. affidava il patrocinio all'Avv. Nino Matassa per la rappresentanza nel giudizio n. 1360/2003, instaurato dinanzi al TAR Puglia – Bari dalla coop. Edilizia Santa Isabella per l'annullamento, previa sospensiva, della determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria definitiva di assegnazione suoli nel P.d.Z. 167, in cui la ricorrente era risultata esclusa per insufficienza di soci, in quanto uno degli stessi era stato inserito d'ufficio in altra cooperativa più anziana per mancanza di opzione dei termini;

A seguito di decisione dell'Ente (delib. C.C. n. 34 del 14.04.2004) di procedere alla redazione delle varianti di aggiornamento del P.d.Z. 167, come proposta dal Dirigente del Settore Territorio per l'isufficienza degli interventi edilizi di cui all'art. 51 e alla 167 rispetto al fabbisogno abitativo, la Coop. Santa Isabella, essendo posizionata al n. 50 della graduatoria a fronte delle assegnazioni effettuate sino al n. 47, ritenne opportuno rinunciare alla richiesta misura cautelare nella convinzione di rientrare nelle assegnazioni del piano di ampliamento;

vedendosi esclusa dalla graduatoria delle cooperative partecipanti al bando per l'assegnazione dei suoli compresi nel P.d.Z. 167 – comparti n. 4, 5, 6,7, 8 e 9, la Coop. Santa Isabella a r.l, in data 07.11.2005, con prot. n.. 114, ha notificato al Comune di Molfetta nuovo ricorso dinanzi al TAR Puglia – Bari;

lo stesso è inteso ad ottenere l'annullamento, previa sospensiva, delle deliberazioni del Consiglio Comunale, Sessione Straordinaria, n. 34 del 14.04.2004, n. 65 del 20.09.2005 e n. 66 del 20.09.2005 aventi ad oggetto “Esame delle relazioni del Dirigente del Settore Territorio sullo stato di attuazione dei Piani di edilizia residenziale pubblica. Determinazioni” nella misura in cui il Comune ha deciso di procedere alla redazione delle varianti di aggiornamento del P.d.Z. 167 ai sensi del combinato disposto dagli artt. 3 della legge 167/62 e art. 31 della legge 865/71, mediante variante che comprenda i comparti 10, 11 e 12 sub Comparti A) (per la delibera n. 65 del 20.09.2005) e comparto 13 sub Comparto A) (per la delibera n. 66 del 20.09.2005) del vigente PRGC e dare atto che i lotti edificabili dei comparti appena citati vengono assegnati alle cooperative edilizie collocate nella vigente graduatoria (167), trattandosi di un ampliamento del PRG per adeguamento al fabbisogno dello stesso P.d.Z. già approvato;

con missiva datata 23.11.2005 l'Avv. Nino Matassa ha trasmesso copia dell'atto di motivi aggiunti – con istanza di sospensiva - (notificato al suo domicilio dalla Coop. Edil. Santa Isabella) nel giudizio dinanzi al TAR Puglia n. 1360/003 evidenziando l'opportunità di estendere il mandato difensivo anche per la presente procedura;

Tutto quanto sopra premesso,

Ritenuto necessario estendere il mandato conferito con delib. di G.C. n. 376/03 per la rappresentanza e difesa dell'Ente all'Avv. Nino Matassa, da Bari, anche nella instauranda azione per motivi aggiunti nel giudizio n.1360/03 dinanzi al TAR Puglia – Bari, avanzata dalla Soc. Coop. Santa Isabella, come legalmente rappresentata, verificata l'infondatezza della domanda sia in fatto che in diritto, al fine di vedere riconosciute le ragioni del Comune stesso;

Visto l'art. 107 del T.U.EE.LL. 18.08.2000 n.267;

Visti gli art. 26, 28, 29 e 30 del Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

### **DETERMINA**

- 1) per le ragioni in narrativa, di estendere il mandato conferito con delibera di G.C. n.376/03 all'Avv. Nino Matassa, con studio in Bari, alla Via Andrea da Bari n. 35,

per la rappresentanza dell'Ente anche nella instauranda azione per motivi aggiunti nel giudizio n.1360/03 dinanzi al TAR Puglia – Bari - avanzata dalla Soc. Coop. Santa Isabella a r.l., come legalmente rappresentata, meglio specificata in premessa.

- 2) di demandare al Sindaco la rappresentanza in giudizio e gli adempimenti con questa connessi.
- 3) Di dare atto, inoltre, che la presente determinazione non ha rilevanza contabile.

VISTO: SI AUTORIZZA  
IL SINDACO

---